

La gestione dell'azienda resta affidata al curatore fino alla sentenza definitiva

In Cassazione

Cosa succede nel caso di impugnazione contro il provvedimento di revoca

Il legislatore delegante ha richiesto l'attuazione del principio dell'«efficacia delle pronunce rese avverso i provvedimenti di apertura della procedura di liquidazione giudiziale ovvero di omologazione del concordato». In base al concorrente principio di «celerità», si è inteso anticipare al momento della decisione del giudice di appello gli effetti della revoca dell'apertura della procedura liquidatoria, con un provvedimento sostitutivo della sentenza del tribunale (anch'esso, quindi, operante erga omnes), scontando l'attesa degli esiti del giudizio di legittimità, se non anche del successivo giudizio di rinvio.

Questo principio è stato attuato in una forma «sincopata» - nel caso in cui la sentenza di revoca venga impugnata in Cassazione, caso nel quale l'imprenditore non si trova pienamente reintegrato nella gestione dell'impresa (nonostante la revoca dell'apertura della procedura), ma opera in una condizione analoga allo spossamento attenuato proprio della fase preconcordataria.

L'articolo 53 prevede, difatti, che, salvi gli effetti degli atti compiuti dal curatore, gli organi della procedura (quanto meno curatore e comitato dei creditori) restino in carica fino al passaggio in giudicato della sentenza della Corte di appello. Il curatore resta in carica fino alla con-

clusione del giudizio di legittimità (e sin anche presumibilmente all'esito dell'eventuale giudizio di rinvio), ma assume compiti ben più ampi della mera legittimazione a impugnare la sentenza del giudice di appello.

La gestione dell'impresa, torna, difatti, nelle mani dell'imprenditore, ma solo con riguardo alla gestione ordinaria (sono salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti o meglio «prededucibili» ex articolo 98), mentre quella straordinaria deve essere autorizzata dal tribunale (con parere del curatore), pena l'inefficacia degli atti nei confronti dei creditori (in caso di cassazione della sentenza di appello).

Parimenti, con la revoca della liquidazione la Corte di appello impone obblighi informativi all'imprenditore analoghi a quelli della fase preconcordataria (dove vi è un commissario giudiziale), sotto la vigilanza (ancora) del curatore (articolo 53, comma 4).

In altri termini, l'imprenditore rimane «sotto schiaffo» degli organi della procedura e il curatore vede mutare il proprio ruolo da gestore a organo di controllo (al pari del comitato dei creditori) della gestione dell'impresa.

Ulteriore particolarità sta nel fatto che, in caso di violazione degli obblighi informativi, il curatore debba riferire al tribunale (che lo ha nominato), ma forse anche alla Corte di appello che ha imposto gli obblighi informativi. Tuttavia, la Corte non assume alcun ruolo, perché è il tribunale (collegialmente) che accerta le relative violazioni (su segnalazione anche del Pm) ed è il tribunale che, in tali casi, «priva il debitore della possibilità di compiere atti di amministrazione» anche ordinaria (ar-

ticolo 53, comma 4). Ed è sempre il tribunale che dispone la «segretazione» anche parziale della relazione sulla situazione dello stato dell'impresa in caso di pregiudizio «evidente per la continuità aziendale», che il debitore deve presentare, sempre su indicazione della Corte di appello.

C'è da chiedersi se questo regime gestorio vigilato (inevitabilmente fonte di contenziosi), attuato tra l'altro da un giudice (la Corte di appello) successivamente non più coinvolto, sia compatibile con il principio di delega di dare piena efficacia alla sentenza di revoca dell'apertura della liquidazione.

In secondo luogo, pare distonico pensare che la gestione di un'impresa che si sia vista revocare (a domanda) la liquidazione possa essere assimilata a quella di un'impresa che ha chiesto (a domanda) di accedere a una procedura concorsuale. Distonìa che risulta acuita dal fatto che le imprese in bonis che oggi chiedono di accedere alla composizione negoziata (e che siano in crisi o persino insolventi) si trovano in una condizione meno «vigilata» delle imprese che si siano viste revocare la liquidazione.

Infine, c'è da chiedersi se sia opportuno adottare un regime così complesso, laddove gli interessati (Pm, creditori) potrebbero immediatamente promuovere un nuovo procedimento preliquidatorio (quanto meno nei casi di revoca della liquidazione per questioni procedurali, come il difetto del contraddittorio), con gli effetti conservativi che assicura la domanda di apertura della liquidazione giudiziale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CODICE

Gli effetti della revoca

L'articolo 53 del Codice della crisi (Dlgs 14/2019) disciplina gli effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell'omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione. In particolare, in caso di revoca della liquidazione giudiziale, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura. Gli organi della procedura restano in carica, fino al momento in cui la sentenza che pronuncia sulla revoca passa in giudicato.

Dalla pubblicazione della sentenza di revoca e fino al momento in cui essa passa in giudicato,

l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa spettano al debitore, sotto la vigilanza del curatore. Il tribunale, assunte, se occorre, sommarie informazioni ed acquisito il parere del curatore, può autorizzare il debitore a stipulare mutui, transazioni, patti compromissori, alienazioni e acquisti di beni immobili, rilasciare garanzie, rinunciare alle liti, compiere ricognizioni di diritti di terzi, consentire cancellazioni di ipoteche e restituzioni di pegni, accettare eredità e donazioni ed a compiere gli altri atti di straordinaria amministrazione.

Con la sentenza che revoca la liquidazione giudiziale, la corte di appello dispone gli obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, che il debitore deve assolvere sotto la vigilanza del curatore sino al momento in cui la sentenza passa in giudicato.

